

— dichiarare l'ammissibilità della domanda di pagamento degli interessi da parte della Commissione europea, derivanti da ritardo nell'effettivo pagamento relativamente alle domande di pagamento intermedio illegittimamente sospese;

— condannare l'istituzione convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto contro la decisione della Commissione di sospendere il termine di pagamento relativo alla domanda di pagamento intermedio inviata dalla Spagna l'11 dicembre 2009. Tale domanda di pagamento intermedio, per un importo pari a EUR 27 754 408,38, si riferisce al Programma Operativo di intervento comunitario del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza» della Comunità autonoma di Galizia (CCI 2007ESO51PO004).

I motivi e i principali argomenti sono quelli invocati nella causa T-263/10, Spagna/Commissione.

ritardo nell'effettivo pagamento relativamente alle domande di pagamento intermedio illegittimamente sospese;

— condannare l'istituzione convenuta alle spese

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto contro la decisione della Commissione di sospendere il termine di pagamento relativo alla domanda di pagamento intermedio inviata dalla Spagna il 10 dicembre 2009. Tale domanda di pagamento intermedio, per un importo pari a EUR 6 509 540,26, si riferisce al Programma Operativo di intervento comunitario del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale» del País Vasco (CCI 2007ESO52PO010).

I motivi e i principali argomenti sono quelli invocati nella causa T-263/10, Spagna/Commissione.

Ricorso proposto il 16 giugno 2010 — Spagna/Commissione

(Causa T-266/10)

(2010/C 221/86)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: sig.ra Nuria Díaz Abad, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

— Annullare la decisione della Commissione europea 11 maggio 2010, con la quale si stabilisce la sospensione della domanda di pagamento intermedio presentata dalla Spagna il 10 dicembre 2009, per i motivi richiamati nel primo punto dei motivi in diritto del presente atto;

— dichiarare l'ammissibilità della domanda di pagamento degli interessi da parte della Commissione europea, derivanti da

Ricorso presentato l'8 giugno 2010 — Conceria Kara/UAMI — Dima (KARRA)

(Causa T-270/10)

(2010/C 221/87)

Lingua di deposito del ricorso: l'italiano

Parti

Ricorrente: Conceria Kara Srl (Trezzano sul Naviglio, Italia) (rappresentante: P. Picciolini, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Altra(e) parte(i) dinanzi alla commissione di ricorso: Dima — Gıda Tekstil Deri Insaat Maden Turizm Orman Urünleri Sanayi Ve Ticaret Ltd Sti

Conclusioni della ricorrente

— Annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso del 29/03/10 che ha statuito sul ricorso avverso la decisione dell'UAMI in merito al procedimento di opposizione n. B 1171453 di Conceria Kara respingendo la domanda di marchio comunitario n. 5346457.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: DIMA — TEKSTIL DERI IN-SAAT MADEM TURIZM ORMAN URÜNLERE SANAYI VE TICARET LTD. STI.

Marchio comunitario interessato: Marchio denominativo «KARRA», per prodotti e servizi nelle classi 3, 9, 18, 20, 24, 25 e 35.

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: La ricorrente.

Marchio o segno fatto valere: Marchi italiani figurativi «KARA» (n. 765 532, per dei prodotti appartenenti alla classe 35, e n. 761 972, per dei prodotti e servizi appartenenti alle classi 18 e 25), marchio figurativo comunitario n. 887 810 («KARA»), per dei prodotti appartenenti, tra altri, alle classi 18 e 25, e la denominazione commerciale della società italiana «CONCERIA KARA S.R.L.», della quale si rivendica l'uso in relazione ai medesimi prodotti e servizi rilevanti dei marchi anteriori.

Decisione della divisione di opposizione: Accoglimento parziale dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: Carezza di motivazione e interpretazione ed applicazione incorrette dell'art. 8, par. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009.

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione impugnata 7 aprile 2010 e, se del caso, la decisione 30 aprile 2010;

— condannare i convenuti a rifondere i danni subiti dalla ricorrente, quantificati in EUR 30 000; e

— condannare i convenuti alle spese del procedimento, nonché agli interessi in misura pari all'8 %.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente chiede, ai sensi dell'art. 263 TFUE, l'annullamento della decisione della missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina 7 aprile 2010 e, se del caso, della conseguente decisione 30 aprile 2010 che ha confermato la prima, con cui si è disposta la riassegnazione della ricorrente dal quartier generale principale della missione a Sarajevo all'ufficio regionale a Banja Luka, nonché la retrocessione della ricorrente. Inoltre, la ricorrente chiede la concessione di un risarcimento danni pari ad EUR 30 000, in base all'art. 340 TFUE.

La ricorrente afferma che il Tribunale è competente a statuire in questa causa in ossequio all'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 9 ottobre 2006, causa F-53/06, *Gualtieri/Commissione*.

A sostegno delle sue domande, la ricorrente deduce i seguenti motivi:

In primo luogo, la ricorrente lamenta uno sviamento di potere, in quanto non sussistevano ragioni obiettive a giustificazione della riassegnazione.

In secondo luogo, la ricorrente adduce che la decisione impugnata è viziata da un difetto di motivazione, dato che la missione di polizia dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina non ha indicato le ragioni operative a fondamento della riassegnazione.

In terzo luogo, la decisione sarebbe viziata da un manifesto errore di valutazione, in quanto non sussisteva la necessità di riassegnare urgentemente un procuratore all'ufficio regionale di Banja Luka.

Inoltre, la ricorrente lamenta una violazione della decisione del Consiglio 8 dicembre 2009, 2009/906/PESC⁽¹⁾, in quanto il capo della missione non era abilitato a riassegnare il personale, ma solo ad assicurare la gestione del personale su base quotidiana.

Ricorso proposto il 16 giugno 2010 — H/Consiglio e a.

(Causa T-271/10)

(2010/C 221/88)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: H (Catania, Italia) (rappresentanti: avv.ti C. Mereu e M. Velardo,)

Convenuti: Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea e missione di polizia dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina («EUPM»)